

PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO

Comunicazioni

Art. 1

Il difensore avrà cura di indicare nell'atto introduttivo o nella memoria di costituzione il numero di telefono, nonché il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali potranno essere effettuate le comunicazioni nel corso del procedimento.

Il difensore avrà cura, altresì, di aggiornare i propri timbri in caso di modificazioni in corso di causa dell'indirizzo dello studio, del numero di telefono, di telefax e dell'indirizzo di posta elettronica, segnalando tempestivamente alla cancelleria tali variazioni.

Nei casi di comunicazioni effettuate tramite telefax o posta elettronica i difensori provvederanno a confermare al mittente, con gli stessi mezzi, nel tempo più breve possibile, la ricezione della comunicazione dell'atto.

Art. 2

Si raccomanda alle cancellerie:

- di curare che il frontespizio dei fascicoli, nonché le indicazioni a computer concernenti il nome dell'avvocato, l'indirizzo ed i suoi recapiti telefonici e fax, siano completi e costantemente aggiornati;
- di utilizzare come mezzo di comunicazione agli avvocati il fax, ove indicato, così come previsto dai novellati artt. 133 e 134 c.p.c.;
- di comunicare il provvedimento integrale, e non solo il dispositivo, specialmente in quei procedimenti nei quali dalla comunicazione decorra il termine per l'impugnazione.

Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti

Art. 3

Si raccomanda agli avvocati:

- a) di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio;
- b) di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario (a tale proposito appare auspicabile l'adozione di criteri/meccanismi per consentire l'individuazione di ogni singolo documento quali, ad esempio, supporti per la segnalazione a margine sporgenti);

- c) parimenti, in caso di documenti allegati alle memorie, si raccomanda agli avvocati di curare l'inserimento all'interno del fascicolo, provvedendo all'aggiornamento dell'indice;
- d) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;
- e) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;
- f) di depositare per le controparti una copia dei documenti prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, CD rom e documenti fuori formato, etc.);
- g) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.
- i) di inviare via e-mail o, in mancanza, via fax, al giudice e alle controparti copia degli atti che saranno depositati in corso di causa nei termini assegnati; a sua volta il giudice, qualora il verbale venisse dattiloscritto, si rende disponibile all'inoltro via posta elettronica ai procuratori delle parti.

Orario delle udienze

Art. 4

Si raccomanda che:

- nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il giudice tenga conto della sua prevedibile durata, anche sulla base delle indicazioni degli avvocati;
- venga concordata tra le parti e il giudice la fissazione di eventuali udienze pomeridiane.

Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento

Art. 5) Segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati

Si raccomanda che:

- gli avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;
- gli avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza (ad es. perdita di capacità delle parti), comunichino tali impedimenti al giudice e alle controparti con congruo preavviso.

Art. 6) Segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

Si raccomanda che:

- il giudice, in caso di improvvisa imprevista impossibilità a tenere l'udienza già fissata, assicuri la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU);

- quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice e anche del suo sostituto, sia dato tempestivo avviso dalla cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

Puntualità nella presenza in udienza

Art. 7

Si raccomanda che:

- sia il giudice che i difensori pongano la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

Verbale d'udienza

Art. 8

Il verbale di udienza sarà scritto in modo leggibile.

Cortesie da parte dei difensori

Art. 9

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (nonché al c.t.u. eventualmente già designato):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

Ammissione delle prove

Art. 10

Nell'ammettere le prove il giudice, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio, avrà cura di fissare l'udienza di ammissione prove in orario e con margini di tempo tali da consentire adeguata trattazione/discussione.

Assunzione delle prove orali

Art. 11

In ordine all'assunzione della prova orale:

- i procuratori delle parti eviteranno di intervenire durante l'escussione interrompendo il teste o la verbalizzazione della risposta, ma proporranno le domande a chiarimenti o segnaleranno le eventuali incongruenze nella deposizione o in ordine alla verbalizzazione dopo che questa

sia stata effettuata sul singolo capitolo;
- il giudice garantirà la dovuta riservatezza.

C.T.U.

Art. 12

Già nella richiesta di c.t.u. il difensore formulerà una proposta di quesito.

Art. 13

Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nella scelta del c.t.u. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione degli incarichi e di eventuali indicazioni congiunte delle parti.

Art. 14

Nel conferire l'incarico il giudice:

- fisserà un termine entro il quale il c.t.u. avrà cura di far pervenire l'elaborato peritale, nella stesura definitiva, ai c.t.p. ed ai difensori delle parti;
- fisserà un successivo termine entro il quale le parti potranno far pervenire al c.t.u. eventuali osservazioni al suo elaborato peritale che dovranno essere comunicate, per conoscenza, anche alle controparti;
- fisserà un ulteriore termine per il c.t.u. per il deposito dell'elaborato peritale in cancelleria con allegate le eventuali osservazioni dei c.t.p. corredate in calce con le sue controdeduzioni e con la formulazione definitiva delle sue conclusioni;
- preciserà che il c.t.u. non potrà ricevere dalle parti documenti non prodotti in causa nel termine di legge, la cui acquisizione sarà possibile solo previo accordo dei difensori delle parti;
- preciserà che il c.t.u., a ciò preventivamente autorizzato dal giudice, potrà acquisire anche presso la P.A. le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico, nonché domandare chiarimenti alle parti ed assumere informazioni da terzi ai sensi dell'art. 194 c.p.c.

Art. 15

I procuratori delle parti avranno cura di:

- anticipare al c.t.u. l'avvenuta nomina, ferma restando la comunicazione ufficiale da parte della Cancelleria; il giudice, qualora il difensore abbia manifestato la disponibilità a provvedervi, potrà incaricare la parte di comunicare i provvedimenti di nomina del consulente tecnico d'ufficio via telefax o con raccomandata con avviso di ricevimento.
- comunicare al c.t.u. ed alle controparti la nomina del c.t.p. fatta successivamente all'udienza nel termine all'uopo assegnato dal giudice.

Art. 16

Il c.t.u. avrà cura di:

- preavvisare il giudice e le parti in caso di suo impedimento a comparire all'udienza fissata per il giuramento, segnalando altresì eventuali cause di incompatibilità;
- concordare per quanto possibile la data delle operazioni peritali con le parti e i consulenti di queste;
- avvisare le parti del deposito della relazione;
- depositare tante copie cartacee della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;
- depositare la nota spese all'atto del deposito della relazione peritale, avendo cura di specificare il valore di causa, le vacanze, le norme della tariffa utilizzate per la redazione della parcella, le eventuali ragioni di complessità dell'incarico.

Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese

Art. 17

Il giudice avrà cura di specificare chiaramente:

- nei provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione, con indicazione, per quest'ultima, dei relativi parametri;
- le spese di lite liquidate, distinguendo le singole voci

Art. 18

Il Presidente della Sezione sensibilizzerà i giudici ad una uniformità nella liquidazione delle spese delle cause omogenee per oggetto e per valore.

Audizione degli informatori

Art. 19

Nei procedimenti cautelari, salvo diverso espresso avviso, la prima udienza sarà dedicata alla sola trattazione tra le parti costituite, senza l'audizione di informatori.

Costituzione in giudizio nella fase cautelare

Art. 20

Il giudice avrà cura di assegnare un congruo termine ordinatorio alla parte resistente per la costituzione in giudizio prima dell'udienza, al fine di una più sollecita trattazione della causa.

Cortesie tra difensori nella fase cautelare

Art. 21

Data l'urgenza e la peculiarità di questi giudizi ed i ristretti termini per l'esercizio del diritto della difesa, è auspicabile che il difensore comunichi quanto prima ai colleghi l'avvenuta costituzione in giudizio, inviando, se possibile, copia del relativo atto di costituzione.

Comunicazioni ai difensori nella fase cautelare

Art. 22

Salvi gli obblighi di verifica a carico dei difensori, la cancelleria, compatibilmente con le incombenze ed il carico di lavoro dell'ufficio, avrà cura di comunicare ai difensori, anche telefonicamente, l'avvenuta emissione del decreto di fissazione dell'udienza cautelare, qualora i tempi per la notifica siano particolarmente ridotti.

Udienze previdenziali

Art.23

Si raccomanda ai giudici che:

- vengano stabiliti dei giorni dedicati in via esclusiva alle udienze previdenziali; in ogni caso, qualora ciò non fosse possibile per il carico di lavoro, che nelle giornate dedicate alle udienze previdenziali, atteso il consueto prolungarsi di queste, le udienze con comparizione delle parti o istruttorie possano avere la precedenza ovvero possano essere fissate con congruo spazio temporale che le divida dalle "previdenziali".

Indice

Comunicazioni

Art. 1

Art. 2

Costituzione – fascicolo di parte – atti e documenti

Art. 3

Orario delle udienze

Art. 4

Regole in caso di assenza, sostituzione o impedimento

Art. 5) segnalazioni di cortesia da parte degli avvocati

Art. 6) segnalazioni di cortesia da parte del giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

Puntualità nella presenza in udienza

Art. 7)

Verbale d'udienza

Art. 8

Cortesie da parte dei difensori

Art. 9

Ammissione delle prove

Art. 10

Assunzione delle prove orali

Art. 11

C.T.U.

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro e liquidazione delle spese

Art. 17

Art. 18

Audizione degli informatori

Art. 19

Costituzione in giudizio nella fase cautelare

Art. 20

Cortesie tra difensori nella fase cautelare

Art. 21

Comunicazioni ai difensori nella fase cautelare

Art. 22

Udienze previdenziali

Art. 23

Venezia, 10 dicembre 2008

Il Presidente

del Tribunale Ordinario di Venezia

dott. Attilio Passannante

Il Presidente

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

avv. Daniele Grasso